



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 128

DEL 21/02/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Accordo per prestazioni PET - CT tra L'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova, con validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvato il rinnovo dell'accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova per prestazioni PET-CT, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedaliera di Padova, da diversi anni hanno in essere un accordo di collaborazione per prestazioni PET CT, da ultimo rinnovato per il triennio 2017-2019, con DDG n. 283 del 5.05.2017, e giunto a scadenza in data 31/12/2019;

in base a tale accordo l'Istituto mette a disposizione dell'Azienda l'utilizzo dell'apparecchiatura PET CT, con il radiofarmaco 18F-FDG, che rispetto alla metodica PET/RM in funzione presso l'Azienda, offre potenzialità diagnostiche più elevate, migliorando l'accuratezza e l'interpretabilità delle immagini, con una notevole riduzione dei tempi di esame;

dato atto che l'Azienda Ospedale – Università Padova, con nota prot. reg. IOV n. 21355/2019, ha chiesto il rinnovo dell'accordo in parola e che tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario dell'Istituto nel proseguire la collaborazione in favore dei pazienti dell'Azienda;

considerato che nel corso dell'ultimo anno, l'Azienda ha evidenziato la necessità di un aumento della disponibilità dell'utilizzo dell'apparecchiatura per far fronte al crescente numero di richieste diagnostiche e sentito il parere del Direttore della Struttura interessata, U.O.C. Medicina Nucleare;

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. metterà a disposizione dell'Azienda Ospedale - Università Padova, di norma per due giornate alla settimana, secondo gli orari indicati nell'accordo, l'uso della strumentazione PET-CT presso gli spazi dell'Istituto e la fornitura del radiofarmaco 18F-FDG (e ogni altro farmaco e/o presidio sanitario necessario all'espletamento delle prestazioni), nonché di quanto necessario per approntare il materiale iconografico da consegnare al paziente con il referto;

precisato che le prestazioni mediche verranno eseguite da personale specialista strutturato della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedale – Università Padova, mentre l'attività sanitaria necessaria per l'effettuazione dell'esame (incluso il personale di supporto tecnico e infermieristico) verrà messa a disposizione dall'Istituto Oncologico Veneto;

convenuto che per tali prestazioni l’Azienda Ospedaliera di Padova corrisponderà all’Istituto Oncologico Veneto le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente scontate del 15%; sconto che permette la copertura del costo del personale medico dell’Azienda;

rilevato che da tale attività in convenzione si stima un ricavo annuale di € 800.000,00;

Tutto ciò premesso, si propone il rinnovo dell’Accordo di collaborazione con l’Azienda Ospedale – Università Padova per prestazioni PET CT, con validità per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1) di approvare il rinnovo dell’Accordo con l’Azienda Ospedale – Università Padova per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche PET CT, per il periodo dal 1.01.2020 al

31.12.2022, atto che viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il presente accordo comporta un ricavo annuale per l'Istituto stimato per € 800.000,00, da imputare al conto di bilancio n. 30020101011502 "A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria_Poste R", per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022;
- 3) di dare mandato alla U.O.C. Medicina Nucleare, alla U.O.C. Affari Generali e alla U.O.S. Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti, per quanto di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/02/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

ACCORDO

PER PRESTAZIONI PET CT

TRA

l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di seguito denominato anche "Istituto Oncologico" con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova Codice fiscale e Partita IVA 04074560287 Rappresentata dal Direttore Generale dott. Giorgio Roberti

E

l'Azienda Ospedale – Universita' Padova di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Giustiniani, 2 – codice fiscale e partita IVA n. 00349040287 – nella persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale avv. Luisa Longhini, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

- la PET CT ha una notevole ricaduta clinica, in quanto con tale apparecchiatura vengono fuse le potenzialità diagnostiche delle apparecchiature PET e TAC, potendosi correlare le alterazioni metaboliche evidenziate alla PET con la localizzazione anatomica fornita dalla TAC.
- l'apparecchiatura PET/RM in funzione in Azienda, è destinata a sostituire solo parzialmente la PET/CT, perchè le due metodiche differiscono sia per le indicazioni cliniche sia per i criteri di appropriatezza, più restrittivi per la PET/RM anche in considerazione dell'unicità di tale apparecchiatura; tali indagini sono destinate a pazienti ricoverati in Azienda, a pazienti esterni con patologie non oncologiche (che non afferiscono quindi allo IOV), oppure a

pazienti in cui non è appropriato eseguire una PET/RM o che non possono eseguirla per incompatibilità con il campo magnetico;

- l'Azienda ha manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione dell'Istituto Oncologico per prestazioni di diagnostica PET-CT.

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo disciplina l'erogazione di prestazioni di diagnostica PET-CT con 18F-FDG a favore dell'Azienda Ospedale – Università' Padova presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. Ciascuna prestazione sarà comprensiva di:

- accesso all'uso della PET-CT presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
- fornitura del radiofarmaco 18F-FDG e di ogni altro farmaco e/o presidio sanitario necessario all'espletamento delle prestazioni, nonché di quanto necessario per approntare il materiale iconografico da consegnare al paziente con il referto;
- attività sanitaria necessaria per l'effettuazione dell'esame ed acquisizione dell'indagine (personale tecnico ed infermieristico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.);

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

Sono previsti di norma due accessi settimanali, che si svolgeranno nelle seguenti giornate:

- il martedì dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
- il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30.

Le prestazioni verranno eseguite da personale medico specialista afferente alla U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedale – Università' Padova che condurrà e refererà le indagini eseguite su un numero di pazienti da 5 a 10 il

martedì e su un numero di circa 12 pazienti il venerdì.

Articolo 3 – Aspetti economici

Il prezzo attuale di riferimento per ciascun esame - applicato in base alle tariffe del

Tariffario Regionale vigente al momento dell'erogazione delle prestazioni richieste

- viene così definito:

- Cod. 92.12.9 Tomoscintigrafia totale (PET) PET totale corporea qualitativa o quantitativa, PET segmentarla, quantitativa + cod. 92.18.9 PET-CT da codificare in aggiunta: tariffe scontate del 15%.

- Cod. 92.18.6 Tomoscintigrafia globale corporea (PET) + cod. 92.18.9 PET-CT da codificare in aggiunta: tariffe scontate del 15%.

- Cod. 92.11.6 Tomoscintigrafia cerebrale (PET) studio qualitativo + cod. 92.18.9 PET-CT da codificare in aggiunta: tariffe scontate del 15%.

- Cod. 92.11.7 Tomoscintigrafia cerebrale (PET) studio quantitativo + cod. 92.18.9 PET-CT da codificare in aggiunta: tariffe scontate del 15%.

I prezzi su indicati sono intesi esenti IVA.

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. emetterà trimestralmente la relativa fattura applicando lo sconto del 15% alle tariffe regionali in vigore al momento dell'erogazione.

I corrispettivi saranno liquidati dall'Azienda mediante compensazione finanziaria regionale "Poste R", attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.12.2010.

Articolo 4 - Durata della convenzione e recesso

Il presente accordo decorre dal 01/01/2020 e avrà termine il 31/12/2022.

Potrà essere prorogato ovvero rinnovato per gli anni successivi ed eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere concordate in forma scritta a seguito di accordi fra le parti.

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mediante invio di nota firmata digitalmente e trasmessa via posta certificata PEC.

Articolo 5 - Responsabilità

Le prestazioni mediche oggetto della presente convenzione verranno eseguite da personale specialista strutturato della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedale – Università Padova. L'Azienda Ospedale – Università Padova sarà responsabile sia civilmente che penalmente degli atti medici compiuti dal proprio personale presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., inclusi eventuali fatti indiretti compiuti dal personale dell'Istituto, in base a disposizioni impartite dal personale dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'Azienda Ospedale – Università Padova sosterrà la gestione amministrativa ed organizzativa dell'utenza ivi compreso l'eventuale trasporto dell'utente e l'assistenza medica.

Articolo 6 – Privacy e trattamento dati personali

Con riferimento al nuovo Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedale – Università Padova. Ai sensi dell'art. 28 del suindicato Regolamento, l'Azienda Ospedale - Università Padova nomina l'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. quale responsabile del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi alla salute, trattati nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti e nei tempi strettamente necessari per le finalità di cura. La nomina avviene con la sottoscrizione del contratto di cui all'allegato, che diviene parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Restano in capo al Titolare del trattamento gli obblighi di informativa ex artt. 13 e

14 del Regolamento UE, nonché le procedure atte a garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e 21 del Regolamento.

Articolo 7 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Padova.

Articolo 8 - Registrazione ed imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda Ospedale – Università Padova.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda Ospedale – Università

per l'Istituto Oncologico Veneto –

Padova

I.R.C.C.S.

Il Direttore U.O.C. Direzione

Il Direttore Generale

Amministrativa di Ospedale

(Avv. Luisa Longhini)

(Dott. Giorgio Roberti)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n. 64493/2T del 30/11/2011

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università Padova con sede in Padova, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova, CF/P.IVA 00349040287 nella persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)

- di seguito anche “Azienda” e “Titolare” -

e

l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del Direttore Generale *pro tempore*

- di seguito anche “Istituto” e “Responsabile” -

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- come da Accordo per prestazioni di diagnostica PET-CT, l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS eroga all'Azienda il servizio di prestazioni di diagnostica PET CT (di seguito “PET- CT”);
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale Accordo l'Istituto dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che l'Istituto offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo per prestazioni di diagnostica PET-CT- l'Azienda intende nominare l'Istituto, che intende accettare, Responsabile del trattamento;
- l'Azienda Ospedale – Università Padova svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione del contratto d'appalto e degli adempimenti connessi, il Responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'impresa appaltatrice;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che il Responsabile offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo per prestazioni di PET-CT- l'Azienda intende nominare l'Istituto, che intende accettare, Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo di prestazioni per PET- CT indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del Accordo di prestazioni per PET- CT, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta;
- Registrazione;
- Organizzazione e strutturazione;
- Conservazione e protezione;
- Accesso e consultazione;
- Comunicazione mediante trasmissione;

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al Accordo di prestazioni per PET- CT.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- Dati personali
- Dati relativi alla salute ex art. 9 del GDPR

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- Utenti

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 20 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche "Sub Responsabile" e/o "Sub Responsabili"). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l'identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 20 giorni dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 20 giorni.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, Azienda Ospedale – Università Padova – Direttore Generale dott. Luciano Flor

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento, Istituto Oncologico Veneto-IRCCS- Direttore Generale dott. Giorgio Roberti
